

	<b>PROCEDURA AMMINISTRATIVA</b>	Vers.	0.0
	<b>Gestione del patrimonio immobiliare</b>	Data	30/11/2010
		Stato	

3) L'Ente può stabilire in qualsiasi momento e con provvedimento dell'Organo competente, di procedere all'alienazione di un determinato bene.

4) Con il provvedimento che autorizza la procedura negoziale viene nominato il responsabile del procedimento, che, di regola, è il Direttore che cura tutte le attività necessarie per la gestione ed il perfezionamento della procedura.

## **11. PROCEDURE DI ALIENAZIONE**

1) I beni immobili individuati specificamente con apposito atto deliberativo sono posti in vendita mediante:

- asta pubblica;
- trattativa privata nei casi di cui agli articoli 12 e 13;
- permuta.

2) Alle alienazioni immobiliari si procede, di regola, mediante asta pubblica, sulla base del prezzo di vendita determinato.

3) La procedura di alienazione può essere aggiudicata secondo i seguenti criteri:

- massimo rialzo sul prezzo di stima del bene derivante dalla perizia di cui al comma 2 del presente articolo ed indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;
- proposta di acquisto complessivamente più vantaggiosa da valutarsi in base agli elementi indicati nelle specifiche deliberazioni di vendita; in quest'ultimo caso, il prezzo a carico dell'acquirente non potrà, comunque, essere inferiore al valore di stima del bene stabilito a base di gara.
- proposta di permuta con eventuale conguaglio in denaro; in tal caso il valore del bene offerto in permuta non deve essere inferiore al 60% del valore del bene ceduto, previa stima del bene offerto secondo i criteri di cui all'articolo 8 e valutazione, a cura della Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 16, della eventuale convenienza economico-funzionale per l'Ente della permuta.

4) L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base di gara.